



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

376^a seduta (antimeridiana): mercoledì 7 marzo 2012

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3121) Deputati BIASOTTI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3
CASTELLI (LNP), relatore	3
ALLEGATO	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3121) Deputati BIASOTTI ed altri. – *Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3121.

Ricordo che nella seduta del 28 febbraio scorso, al termine della discussione generale, era stato fissato il termine per gli emendamenti.

Comunico quindi che non sono stati presentati emendamenti e che sono giunti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento è atteso da molte autorità aeroportuali per mettere ordine nella materia della circolazione stradale nelle aree aeroportuali, con riferimento soprattutto alle aree di parcheggio, di carico e scarico del personale e dei passeggeri.

In via teorica, il disegno di legge potrebbe essere perfettibile ma, visti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti, propongo venga approvato *tout court*. Pertanto, essendo già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, ritengo si possa approvare senza altre perdite di tempo soddisfacendo le attese delle autorità aeroportuali.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 8,45.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3121

d'iniziativa dei deputati Biasotti, Meta, Desiderati, Mereu, Monai, Buonanno, Di Vizia e Crosio, già approvato dalla Camera dei deputati

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

Art. 1.

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le

norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.

